



 **BANCA D'ITALIA** **Reg. Uff. A**
EUROSISTEMA **BDI BDLRM**

Prot.0720543/18 del 14/06/2018



**Consultazione pubblica concernente le nuove Disposizioni in
materia di adeguata verifica della clientela pubblicate da
Banca d'Italia**

Osservazioni di Cerved

12 giugno 2018



Premessa

Cerved è uno dei più importanti Information Provider in Italia e una delle principali agenzie di rating in Europa. La società è attiva nei settori di analisi del rischio di credito e offre servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie. Con oltre 30 mila clienti all'anno, Cerved collabora costantemente con le più importanti istituzioni finanziarie, come l'OECD, l'ABI ed il FMI. In ambito antiriciclaggio, Cerved offre soluzioni dedicate ad intermediari ed operatori non finanziari per l'adeguata verifica della clientela e per i controlli continui.

Facendo seguito ad una attenta analisi delle nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di adeguata verifica della clientela, pubblicate dalla Banca d'Italia sul proprio sito web in data 13 aprile 2018 e sottoposte a consultazione pubblica, Cerved intende proporre le proprie osservazioni, qui di seguito illustrate.

Quadro generale

L'attività di antiriciclaggio nel tempo ha assunto sempre maggiore importanza nelle prassi degli intermediari finanziari e dei maggiori professionisti. L'introduzione della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) – attuata nel nostro Paese con l'emanazione del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 – ha fortemente modificato la gestione dei presidi antiriciclaggio grazie a due elementi in particolare. Da una parte è stato promosso un approccio basato sul rischio che ha cambiato il modo di relazionarsi alla clientela, prevedendo una maggiore attenzione nella valutazione e una maggiore gradazione dei controlli sull'operazione. Dall'altra è stato creato un archivio su trust e titolari effettivi che permette di dare accesso ad una fonte di primaria importanza, riducendo le opacità ancora presenti nelle operazioni societarie.

All'interno di tale quadro, delineatosi all'indomani del recepimento IV Direttiva Europea, Cerved presenta proposte finalizzate a migliorare il livello di trasparenza del mercato, ridurre i tempi e i costi per i soggetti obbligati, migliorare la qualità delle informazioni nell'ambito della disciplina del titolare effettivo, dell'adeguata verifica rafforzata, dell'adeguata verifica tramite terzi.

1. Disciplina titolare effettivo

Con l'introduzione del registro dei titolari effettivi, la IV Direttiva ha fornito ai soggetti obbligati uno strumento di fondamentale importanza per ridurre al minimo le opacità nelle operazioni con società. Rimangono tuttavia dei punti che possono limitarne l'utilizzo, collegati soprattutto ai soggetti che possono accedervi.

A questo proposito, si può considerare l'idea di allargare l'accesso al registro a tutti i soggetti obbligati e ai portatori di interessi legittimi, in modo tale da permettere una migliore, più



approfondita e più oggettiva valutazione della rischiosità delle operazioni. Questo garantirebbe una maggiore diffusione e un più esteso accesso alle informazioni per tutti gli operatori e, in particolare per gli operatori diversi dagli intermediari vigilati, che spesso posseggono un set informativo non completo.

Uno strumento utile per rendere le informazioni più corrette e complete, inoltre, è il riconoscimento tra le fonti ufficiali anche delle società concessionarie di dati del Registro delle Imprese. Queste società, tramite l'esperienza e il know-how sviluppato, possono infatti fornire un valore aggiunto ai controlli e dare la possibilità ai soggetti di avere informazioni standardizzate e complete, in tempi rapidi e a costi minori.

2. Adeguata verifica rafforzata

Il processo di adeguata verifica prevede l'utilizzo di una serie di informazioni in molti casi non standardizzate, soprattutto per quanto riguarda legami di affari e di parentela. Una possibile soluzione, che renda le informazioni più affidabili, è l'utilizzo di alcuni dati contenuti all'interno dei SIC (sistemi di informazione creditizia), tra cui anche le intestazioni relative ai codici IBAN.

L'utilizzo di queste informazioni può consentire una verifica più rapida ed efficace sulla posizione dei soggetti. È auspicabile quindi che i soggetti obbligati all'adeguata verifica possano avere accesso a questo tipo di sistemi limitatamente alle informazioni utili all'adeguata verifica (come ad esempio il legame tra soggetto e coordinate bancarie), escludendo l'accesso alla sezione dedicata ai dati creditizi, non utili ai fini di antiriciclaggio.

3. Adeguata verifica tramite terzi

L'ultimo punto riguarda la possibilità offerta dalla IV Direttiva di utilizzare soggetti terzi per le verifiche. Questo è un elemento che può incidere in maniera forte sulla velocità, il costo e l'affidabilità del processo di antiriciclaggio.

Affinché lo strumento possa dispiegare tutte le sue potenzialità, è determinante aumentare la platea di soggetti che possono svolgere queste mansioni, includendo anche le società concessionarie di dati del Registro delle Imprese, che possono fare leva sul patrimonio informativo a loro disposizione per offrire servizi accurati, standardizzati e a costi più contenuti rispetto alla verifica diretta.